

Roma, 21 dicembre 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

All'ANIA

Direzione generale per l'Attività Ispettiva  
Prot. 37/0024256

Oggetto: interpello ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – fondi di solidarietà bilaterali – prestazione ordinaria in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa – art. 3, commi 4 e 31, L. n. 92/2012.

L'ANIA ha formulato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 3, commi 4 e 31, della L. n. 92/2012. La prima disposizione, *“al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti”*, prevede la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, *“con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”*.

In relazione a tale intervento l'ANIA chiede chiarimenti sul successivo comma 31 dell'art. 3, secondo il quale i fondi *“assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria”*.

La formulazione normativa, almeno in prima battuta, sembrerebbe infatti introdurre un limite decisamente rigido alla possibilità di intervento di tali fondi (prestazione *“non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile”*), *“scontrandosi”*

in qualche modo con le finalità – ben evidenziate dal Legislatore – di garantire “*adeguate*” forme di sostegno al reddito.

Sul punto, d’intesa con la Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, si ritiene tuttavia che il citato comma 31 dell’art. 3 vada “finalisticamente” e sistematicamente interpretato.

In altri termini, la disposizione va intesa nel senso che i fondi “*assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale*” e che sia “*almeno*” di “*durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile*”.

In sostanza tale prestazione, al fine di garantire “*adeguate*” forme di sostegno al reddito – obiettivo che lo stesso Legislatore esplicita già nel comma 4 dell’art. 3 della L. n. 92/2012 – **non può non assicurare un intervento di durata “*almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili*”**. Del resto, una interpretazione formalistica della disposizione, oltre a contrastare con il citato obiettivo, non sarebbe sorretta da alcun interesse di carattere “pubblicistico”, atteso peraltro che gli interventi dei fondi di solidarietà bilaterali non richiedono investimenti a carico della finanza pubblica.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

**DP**